



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 34 DEL 26/06/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – AVV. Gian Paolo STANIZZI - Fascicoli dal n. 110 al n. 114 e dal n. 116 al n. 122- Istanze ammissione alla massa passiva. Provvedimento definitivo di **RIGETTO TOTALE**.

In data ventisei giugno duemiladiciannove, alle ore 9,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

- ✓ il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con note indirizzate all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisite in data 21/10/2016 ai protocolli nn. 6777 (Macchione Eugenio), 6776 (Ganino Ennio), 6775 (Vaccaro Tonino), 6774 (Rocca Francesco), 6770 (Grandinetti Francesco), 6778 (Gallo Raffaella), 6779 (Ferlaino Rosina), 6780 (Macchione Antonio), 6781 (Mendicino Umberto), 6782 (Cicco Maria), 6783 (Valentino Michele) e 6784 (Rizzuto Michele) con le quali l'Avv. Gian Paolo STANIZZI formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 355,00 oltre interessi di mora per ciascuna istanza, per prestazioni professionali rese per la difesa in giudizio dell'ente presso il Giudice di Pace di Nocera Terinese;
- ✓ nel riscontrare dette richieste, con nota prot. n. 4084 del 06/06/2019 integrata con nota n. 4451 del 19/06/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva

all'Avv. Gian Paolo Stanizzi preavviso di rigetto totale delle istanze in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo contestualmente a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ l'O.S.L., in particolare, con il citato preavviso ha contestato al legale l'avvenuto pagamento dei suddetti crediti, nel corso del 2004, da parte del Comune a saldo delle fatture emesse in data 12/03/2004, riportanti i nn. 4-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17 e 18;

VISTA la nota in data 24/06/2019, acquisita al protocollo n. 4629 del 25/06/2019, con la quale l'avv. Stanizzi ha contestato il preavviso di rigetto adottato dall'O.S.L. in quanto a suo giudizio, tra l'altro, *nelle istanze di ammissione ha chiesto un compenso pari soltanto a parte dei diritti previsti dall'allora vigente tariffa professionale, diritti che quantificati complessivamente in 677,00 e, detratto l'acconto ricevuto, ha ritenuto di limitare in sole € 350,00 a fronte del residuo di 472,50;*

RILEVATO che l'avv. Stanizzi con la suddetta nota ha inteso precisare di aver depositato a suo tempo, presso la sede comunale, delle note spese nelle quali ha indicato sia i diritti sia gli onorari relativi all'incarico affidato con le varie delibere;

CONSIDERATO che, dall'istruttoria con gli uffici comunali, è emerso che per ciascun incarico affidato l'avv. Stanizzi ha emesso specifica fattura in data 12/03/2004 per l'importo di € 250,00, compresi IVA e CAP, peraltro regolarmente pagata dall'ente e che, a distanza di mesi, ha prodotto le citate note spese prive del prescritto parere di congruità da parte dell'ordine forense e, in ogni caso, mai sollecitate;

CONSIDERATO, altresì, che il legale insiste nella richiesta di applicazione degli interessi di mora;

DATO ATTO che la materia riguardante il riconoscimento degli interessi di mora è stata vagliata dalla Suprema Corte di Cassazione che, tra le altre, con sentenza n. 22892 del 2013 e con ordinanza n. 17655 del 5/07/2018 ha delimitato i criteri per la sua applicazione nei confronti dei professionisti, compresi gli avvocati, stabilendo che in ogni caso tali interessi, in assenza di contestazioni da parte del cliente, scattano decorsi tre mesi dalla emissione della parcella;

ATTESO che l'avv. Stanizzi, come richiamato in premessa, nel corso degli anni ha emesso le dovute parcella e che le stesse sono state regolarmente pagate dall'ente senza contestazioni e senza successive richieste di integrazioni da parte dello stesso avvocato ovvero, senza parere di congruità dell'ordine forense, e/o di costituzione in mora nei confronti dell'ente;

CONSIDERATO che le argomentazioni fornite dalla controparte non consentono all'O.S.L. di mutare il proprio orientamento espresso con il preavviso di rigetto prot. N. 4270/2019;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **totale rigetto** delle istanze di ammissione alla massa passiva presentate dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, per l'importo di € 355,00 ciascuna, oltre interessi di mora;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTA la legge 241/1990;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare totalmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, le istanze di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, di € 355,00 ciascuna oltre interessi di mora;;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)*



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.